

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte privato nel territorio comunale".

Le indicazioni del presente Capitolato Speciale D'Appalto ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo del servizio in affidamento del presente appalto ammonta a base d'asta ad **€ 16.280,00 diconsi euro sedicimiladuecentottanta/00**, oltre ad **€ 61,08** per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), in base al presente atto, verranno richiesti dall'Amministrazione con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento della fornitura.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alla precedente art.2, la distribuzione presuntiva del servizio risulta riassunta nel seguente prospetto:

Importo del servizio, numero consegne $440 \times € 37,00 = € 16.280,00$

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

Le cifre dei precedenti comma 2.1 e 2.2, che indicano gli importi presuntivi del servizio, potranno variare tanto in più quanto in meno senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere sulla variazione dell'importo (e cioè sia in via assoluta quando nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare alla fornitura).

ART.3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. DISTRIBUZIONE ACQUE POTABILE CON AUTOBOTTE

Il presente articolo ha per oggetto il servizio di approvvigionamento idrico per l'integrazione e il sussidio delle normali fonti di approvvigionamento mediante autobotti che devono essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, ed autorizzate a tale scopo sul territorio del Comune, l'acqua potabile verrà fornita dall'Amministrazione comunale. L'Impresa dovrà caricare l'acqua potabile che sarà a carico dell'Ente presso il **luogo di rifornimento indicato dall'Amministrazione Comunale** mediante autobotte, effettuare il trasporto fino al punto di consegna da approvvigionare ed eseguire le attività di scarico; queste potranno essere eseguite o per caduta, oppure attraverso pompaggio mediante idonea pompa già in dotazione all'automezzo, nel prezzo è considerato anche il ritorno a vuoto.

Il servizio consta delle seguenti fasi:

1. prelievo dell'acqua presso il punto di carico indicato dall'Amministrazione Comunale;
2. trasporto in relazione alla portata del mezzo impiegato;
3. scarico presso le utenze e riempimento dei serbatoi o cisterne d'accumulo.

Il servizio viene attivato in base ad apposito ordine di servizio contenente l'elenco delle utenze emesso dall'Amministrazione Comunale mediante l'Ufficio segnalazioni del Comune (front office) alla quale gli utenti si rivolgeranno per segnalare la richiesta; questo verrà inviato via fax, posta elettronica, telefono o breve mano all'Impresa. In casi particolari (regime di reperibilità, situazioni con carattere di urgenza ed indifferibilità), l'ordine potrà essere effettuato telefonicamente purché seguito da regolarizzazione entro i successivi 3 giorni lavorativi.

Il servizio verrà coordinato dall'Ufficio segnalazioni del Comune "front Office" il quale giornalmente dovrà trasmettere al D.E.C. apposito report sui servizi eseguiti.

La richiesta di attivazione dovrà specificare la tipologia di servizio da attivare, il/i punto/i di scarico/i, l'ordine di esecuzione dell'intervento.

Ogni singolo intervento indicato dovrà riportare la firma di un incaricato della Amministrazione Comunale a comprova del servizio effettuato a fronte degli ordini di intervento inviati.

Non si procederà al pagamento dell'intervento in mancanza di riferimento al relativo ordine di servizio (elenco utenze) e in caso di mancato riscontro da parte dell'incaricato della Amministrazione Comunale.

L'ordine di servizio costituisce la "scheda di trasporto" di cui al D.Lgs. 214 del 22.12.2008.

In ogni caso, ogni mezzo utilizzato per il servizio dovrà portare la scheda di trasporto/ordine di servizio.

Il prezzo riferisce a servizi prestati a regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alie relative.

Detto prezzo è onnicomprensivo e sono remunerativi oltre che di tutte le spese di manodopera e mezzi d'opera riguardanti le operazioni di carico/scarico acqua presso i punti indicati dall'Ente, di spese generali, utile d'impresa e di ogni spesa, prestazioni, reperibilità, servizio festivo ed ogni altro accessorio per dare il servizio a perfetta regola d'arte. Con tale corrispettivo l'Impresa si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dall'Amministrazione Comunale con il pagamento del prezzo contrattuale.

Il servizio deve essere garantito per otto ore lavorative, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 anche eventualmente nelle giornate festive e secondo le esigenze del D.E.C., senza ulteriori maggiorazioni
Non è riconosciuta nessuna maggiorazione nei casi in cui l'ordine di servizio si protragga oltre le ore 18:00.

Il servizio deve essere eseguito entro 24 ore dalla richiesta dell'ordine di servizio, con un ritardo ammissibile nella consegna dell'acqua non superiore a 12 ore.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Le segnalazioni inviate a mezzo fax, posta elettronica o brevi mani dall'Ufficio segnalazioni (front office) hanno carattere di Ordine di servizio; tutti i servizi devono essere eseguiti tassativamente in ordine cronologico di arrivo, salvo diversa indicazione del D.E.C. o per esigenze indicate dal Front Office o dall'Amministrazione Comunale.

L'Impresa dovrà risultare iscritta nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e risultare munita di Piano di Autocontrollo HACCP con specifico riferimento al servizio oggetto dell'appalto, inoltre dovrà essere in possesso di regolare DIA per il settore alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE.

L'Impresa dovrà risultare, anche attraverso autocertificazione, in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'Art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere in regola con i pagamenti degli oneri assicurativi e previdenziali.

Al fine di garantire tempestività negli interventi e il rispetto dei termini contrattuali, dovrà mettere a disposizione del servizio in caso di guasto del mezzo un altro mezzo in sostituzione.

Si specifica che per autobotte si intendono sia gli autocarri su cui è stabilmente installato un recipiente idoneo a trasportare acqua (autocisterna), sia quelli su cui sia provvisoriamente o temporaneamente installata una botte (cisterna) idonea a trasportare acqua, debitamente autorizzata. I macchinari e mezzi d'opera dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche di omologazione e assicurative. Le parti degli automezzi destinate a venire a contatto con l'acqua dovranno essere conformi alla normativa vigente, ovvero al D.M. 174 del 6 aprile 2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano e Decreto Ministero della Salute 25/2012.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio: i prezzi contrattuali, infatti, sono comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare il carico, il trasporto e l'erogazione a perfetta regola d'arte. I prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Saranno a carico dell'Impresa:

- il rispetto delle indicazioni fornite per lo svolgimento del servizio (punto di carico, chiusura degli accessi sui luoghi di carico e scarico, protezione degli attacchi delle tubazioni utilizzate per il carico e lo scarico contro la possibilità di accesso di animali, rettili, etc.);
- qualsiasi tipo di contravvenzione od infrazione contestata relativa ad eventuali notifiche di violazione alle norme del Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di effettuare verifiche sui mezzi attraverso:

- l'effettuazione di campionamenti sull'acqua trasportata per la verifica del mantenimento delle caratteristiche di potabilità e la congruità dei parametri rispetto al punto indicato di carico ed al fine di verificarne la corrispondenza con i parametri previsti dal D.Lgs. n.31/01;
- la verifica della corretta tenuta dei registri da cui risulti la corretta manutenzione delle cisterne.

L'importo per detto servizio è indicativo, in quanto il reale valore sarà quello ricavato a consuntivo con l'applicazione del prezzo previsto giornaliero così come esplicitato nella Tabella 1.

E' esplicito patto contrattuale che il servizio previsto nel presente appalto debba essere eseguito con i più moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione del servizio ordinato, eseguito a regola d'arte, entro il tempo assegnato.

Resta inteso che le indicazioni fornite nel presente articolo circa il servizio da eseguire, o che si prevede si potrà rendere necessario eseguire, debbono ritenersi unicamente come indicazione di massima per rendersi ragione della fornitura da eseguire.

Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, di ordinare qualunque altro tipo di servizio nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale servizio ordinario, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale D'Appalto.

3.2.OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluso dall'appalto tutti quei servizi, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4 CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare il servizio sopra designate l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del servizio presuntivo da eseguire, di aver visitato le località interessate dal servizio di averne accettato le condizioni di viabilità;
- b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

L'appaltatore non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta della fornitura oggetto dell'appalto.

ART.5 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal D.E.C. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali forniture sono state disposte.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6 OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 correttivo del D.Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50, del Regolamento Comunale delibera n. 71 del 11/04/2018 e nel D.lgs. n. 81 del 2008 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nell'esecuzione della fornitura dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- ANALISI PREZZI;
- ELENCO PREZZI;
- COMPUTO METRICO;
- COSTI DELLA SICUREZZA;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA.
- QUADRO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici, chiarimenti e informazioni che dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio del servizio ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa del servizio da eseguire. Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

ART. 8

CAUZIONE DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombeni necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha la durata di **giorni novanta (90)** continuativi a partire dalla data di consegna del servizio (data del verbale di consegna o data del primo ordine di servizio) e comunque a concorrenza delle somme, salvo diverse disposizioni dell'Ente Appaltante.

La penale per la ritardata ultimazione del servizio rispetto al termine assegnato è stabilita in misura del tre per mille dell'importo del servizio a base d'asta per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna o ordine di servizio, si darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'anticipata ultimazione del servizio rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione.

ART. 10

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna.

L'appaltatore darà inizio alla consegna del servizio immediatamente. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o dalla data del primo ordine di servizio si darà luogo alla risoluzione del contratto.

La consegna dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti

ART. 11

PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.

I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo del servizio eseguito.

Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione del servizio eseguito ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

L'impresa appaltatrice, si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutta la documentazione di rito richiesta da questa Amministrazione, ai sensi del successivo art.12.

ART. 12

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà secondo le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC e di tutta la documentazione di rito richiesta da questa Amministrazione;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà vistata dall'U.T.C. per la liquidazione da parte del Settore Programmazione e Bilancio.

Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

In riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

CAPITOLO III

OBLIGHI E CONTROLLI

ART. 13

REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal presente appalto la revisione dei prezzi.

ART. 14

PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo del servizio, in base al quale verrà pagato il servizio appaltato, è comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo di analisi compresi ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrebbe sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 15

EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di forniture non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi delle norme in vigore.

Ai superiori prezzi nuovi sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

ART. 16

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Il D.E.C. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione del servizio compiuto; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART. 17 **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Per i danni di forza maggiore si applicano le norme in vigore.

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutta quella fornitura non ancora misurata, nè regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.

CAPITOLO IV **NORME E CONTRATTI**

ART. 18 **CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL** **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a:
 - norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
- d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
- e) dovrà redigere e presentare il relativo piano di sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D. lgs. N. 81/2008 e smi.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente ai lavori.

- f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente F.P.C.;
- g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

Inoltre:

- h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 19 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.20 **RECESSO**

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti

nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 21

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei servizi con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi chiunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 22

MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenza agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 23

OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dall'ufficio "front Office" e D.E.C.; questa potranno avvalersi di procedure abbreviate (breve mano, fonogrammi e telegrammi, posta elettronica, fax, telefono, email, pec. ecc.) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni servizi urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate).

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del servizio;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente C.S.A.;
- 7) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;
- 8) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;
- 9) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento del servizio come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
- 10) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 11) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

- 12) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso del servizio;
- 13) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
- 14) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- 15) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- 16) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
- 17) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
- 18) dovrà redigere e presentare il relativo piano di sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D. lgs. N. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore fornirà, altresì, settimanalmente al D.E.C., notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a carico dell'Impresa le relative spese.

ART 24 NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale D'Appalto si rinvia:

- al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 e s.m.i.;
- al D.P.R. n. 207/2010 *per le parti ancora applicabili*;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 *come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009*
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
- al Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Delibera n. 71 del 11/04/2018

ART. 25

TUTELA DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016 ENTRATO IN VIGORE DAL 25.05.2018

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

ART. 26 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione.